



Unieuro S.p.A.
Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

ARTICOLO 1

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (la “**Società**”) nell’adunanza del **7 febbraio 2017** disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi della Società (di seguito, il “**Comitato Controllo e Rischi**”), istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

2.1 Il Comitato Controllo e Rischi è composto da tre amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 147-ter. co. 4, TUF, nonché previsti dal Codice di Autodisciplina ovvero, in alternativa il Comitato Controllo e Rischi può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il Presidente è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, la cui valutazione è demandata al Consiglio d’Amministrazione al momento della nomina.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti ed il Presidente del Comitato.

2.3 Il Comitato Controllo e Rischi, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

2.4 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato Controllo e Rischi soltanto quando, compatibilmente con gli altri impegni e/o incarichi precedentemente assunti e/o che ragionevolmente prevedono di assumere a breve, ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

2.5 Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Controllo e Rischi è equiparata a quella del Consiglio d'Amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato.

ARTICOLO 3

COMPITI

3.1 Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio d'Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

3.2 Il Comitato Controllo e Rischi ha, altresì, il compito di assistere il Consiglio d'Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi a (i) la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità fra i rischi così identificati ed una sana e corretta gestione della Società coerente con gli obiettivi strategici individuati; (ii) la periodica verifica, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto; (iii) la descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, per valutarne l'adeguatezza; (iv) la valutazione, sentito il collegio sindacale, dei risultati esposti nelle relazioni della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

3.3 Il Comitato Controllo e Rischi, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:

(a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- (b) definisce i meccanismi di controllo per verificare il rispetto delle deleghe attribuite e monitorarne periodicamente il funzionamento, segnalando tempestivamente al consiglio di amministrazione eventuali anomalie;
- (c) esprime pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali;
- (d) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (e) riferisce al Consiglio d'Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione.

3.4 Il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, e può avvalersi, a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio d'Amministrazione, di consulenti esterni che non si trovino in situazioni che ne compromettono l'indipendenza di giudizio e, in particolare, non forniscano agli amministratori o ai dirigenti con responsabilità strategiche, servizi di significatività tale da comprometterne in concreto l'indipendenza di giudizio.

3.5 Almeno una volta l'anno, il Comitato Controllo e Rischi prende parte alla riunione plenaria degli organi di controllo prevista dalla Società.

ARTICOLO 4

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

4.1 Il Comitato Controllo e Rischi si riunisce su convocazione del suo Presidente con la frequenza ritenuta necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, e in ogni caso ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma almeno trimestralmente, ovvero quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 o il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.2 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, corredato dalle informazioni necessarie per la discussione, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore. In ogni caso, il Comitato è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti.

Copia dell'avviso di convocazione è inviata al Presidente del Collegio Sindacale e - per conoscenza - al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.3 Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal un membro del Comitato scelto dai presenti.

4.4 Il Comitato Controllo e Rischi può riunirsi in: (i) riunione nella sede indicata nell'avviso di convocazione (ii) videoconferenza, dalle sedi degli uffici della società o altra sede indicata nell'avviso di convocazione; (iii) audioconferenza telefonica, di norma solo per le riunioni straordinarie non programmate nel calendario annuale. Nei casi (ii) e (iii) si deve tenere conto delle esigenze di riservatezza connesse alla trattazione delle materie all'ordine del giorno e deve essere osservata la condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato.

4.5 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ivi contenute, anche mediante invio per posta elettronica agli indirizzi di dominio "unieuro.com" dei componenti del Comitato Controllo e Rischi, di norma contestualmente all'avviso di convocazione e, comunque, non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione, salvo casi eccezionali. Oltre agli obblighi normativi relativi alle informazioni privilegiate, i componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni

4.6 Il Comitato Controllo e Rischi è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

4.7 Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi prende parte il Collegio Sindacale. Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, i revisori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato Controllo e Rischi stesso.

4.8 Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono verbalizzate. Il Presidente e il segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.

4.9 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano, in quanto incompatibili, le norme sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 5

POTERI E MEZZI

Il Comitato Controllo e Rischi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; il Comitato definisce annualmente un budget di spesa che sottopone al Consiglio di Amministrazione. La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti nei limiti del budget approvato dal Consiglio.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Il Comitato Controllo e Rischi verifica periodicamente, ma almeno annualmente, l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare, previa conforme valutazione favorevole del Comitato, le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie per l'adeguamento del Regolamento a provvedimenti legislativi o regolamentari, alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero in relazione a modifiche organizzative e procedurali della Società, informandone il Consiglio di Amministrazione.

